



CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (R.I.T.A.)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2026

Versione n. 2 del
23/09/2026

Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Professionisti

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma - tel. 06 4041 9476

Cod. fisc. 97132130580 – Albo dei Fondi Pensione n. 77 – Registro Persone Giuridiche n. 61/99

FINALITA'

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017 (si veda sotto la sezione REQUISITI).

EFFICACIA

La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

DESTINATARI

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

REQUISITI

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20;
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 252/2005);

In alternativa, la R.I.T.A. è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;

- b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di una apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite estratto conto integrato (ECI) rilasciato:

- dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile dal sito dell'INPS

oppure

- dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la R.I.T.A.

Resta ferma la possibilità, ai sensi del DPR 445/2000, di rilasciare dichiarazioni sostitutive in cui dovrà essere esplicitato l'impegno scritto di produrre al Fondo, in caso di richiesta, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

Il Fondo ha sempre il diritto di richiedere all'aderente tutta la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese (prima, durante o dopo l'erogazione) e potrà non accettare, sospendere o revocare la R.I.T.A. qualora l'iscritto non integri compiutamente le richieste del Fondo.

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto. Il Fondo è competente a procedere direttamente all'erogazione della R.I.T.A.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione da FondoPro, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente del Fondo (Scudo).

L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza (12 mesi).

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o l'anticipazione ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

Qualora l'aderente decida di destinare a R.I.T.A. solo una parte del montante previdenziale accumulato, la parte di prestazione richiesta a titolo di R.I.T.A. non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita; ciò significa che, qualora al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza la prestazione dovesse risultare soggetta ad 'obbligo di rendita' per aver superato i c.d. limiti in capitale previsti per legge, nel computo della prestazione massima erogabile in capitale non sarà ricompresa la prestazione destinata a R.I.T.A.).

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della R.I.T.A. facendo pervenire al Fondo, debitamente compilato e sottoscritto, l'apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito www.fondopro.it – Modulistica, all'indirizzo mail liquidazioni@fondopro.it.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alle rate di R.I.T.A. si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

COSTI

I costi addebitati per l'erogazione sono pari ad € 20,00 complessivi annui a prescindere dai frazionamenti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato a R.I.T.A. si rinvia al Documento sul regime fiscale del Fondo.

MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta di R.I.T.A. deve essere presentata **esclusivamente attraverso l'area riservata** dell'aderente, seguendo le indicazioni disponibili nella sezione dedicata.

La documentazione richiesta deve essere completa e leggibile e trasmessa **in un unico file in formato PDF**.

La R.I.T.A. non può essere concessa nel caso in cui non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate trimestrali prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della prestazione avverrà ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato (o cointestato) all'aderente. È necessario indicare le coordinate bancarie o postali (IBAN) del conto corrente presso cui deve essere effettuato il bonifico, nonché il codice BIC/SWIFT unitamente alla denominazione dell'Istituto Bancario.

CASI PARTICOLARI

Decesso: in caso di decesso dell'iscritto durante la ricezione della R.I.T.A., il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

Revoca: nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. Sul montante oggetto di erogazione frazionata, infatti, non può essere esercitata alcuna delle facoltà di cui al D. Lgs. n. 252/2005 (riscatti, ecc.), salvo il caso in cui l'aderente abbia preliminarmente revocato l'erogazione della R.I.T.A. Il montante destinato alla erogazione in forma di R.I.T.A., dopo la revoca, riprenderà ad essere gestito nelle modalità ordinarie.

Trasferimento: in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Contribuzione: sono ammessi ulteriori versamenti nel corso di erogazione della R.I.T.A. Nel caso di R.I.T.A. parziale, i versamenti andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della R.I.T.A., mentre in caso di R.I.T.A. totale andranno a costituire un montante a sé stante non destinato al frazionamento nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione.

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità: alle rate di R.I.T.A. si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli Istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla Legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 252/2005.

Chiusura posizione: se la richiesta di R.I.T.A. ha riguardato l'intera posizione senza che siano intervenuti versamenti contributivi successivi, con l'erogazione dell'ultima rata la posizione risulterà azzerata e verrà chiusa.

Qualora si volesse proseguire la partecipazione al Fondo, sarà necessario alimentare la posizione effettuando nuovi versamenti volontari o contributivi prima dell'erogazione dell'ultima rata.